

8.2.8.3.1. Sottomisura 8.1 - Operazione A) - FA 5E - Imboschimenti di superfici agricole

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene l'imboschimento di terreni agricoli mediante il finanziamento dei costi di impianto e di manutenzione per i primi 5 anni dall'impianto, nonché garantendo il pagamento dei mancati redditi delle superfici non più agricole per i primi 10 anni dall'impianto, purché le superfici siano destinate a bosco per oltre 20 anni. Sono finanziate 3 tipologie di imboschimento, distinte come di seguito riportato:

- Tipologia 1** - Imboschimenti naturaliformi. Impianti di boschi misti di latifoglie autoctone, escluse quelle a rapido accrescimento, con riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale. Durata illimitata.
- Tipologia 2** - Imboschimenti per produzioni legnose specializzate. Impianti di arboricoltura da legno, puri o misti (monociclici o policiclici), a ciclo medio-lungo e a fini multipli, con specie arboree forestali autoctone. Durata minima 25 anni.
- Tipologia 3** - Imboschimenti a duplice attitudine. Imboschimenti con piante micorrizzate per la produzione di tartufi. Durata minima 25 anni.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Per tutte le tipologie di impianto, il sostegno previsto nell'art. 22 del Reg. (CE) 1305/13 copre uno o più dei seguenti elementi:

1. Copertura dei costi di impianto;
2. Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo;
3. Premio annuale per ettaro per gli interventi di manutenzione.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- Programma quadro nazionale del settore forestale;
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
- Legge regionale 6/2005 – Legge forestale regionale che disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto idrogeologico del territorio.
- Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali). Per il costo delle forniture devono svolgersi indagini di mercato, qualora la voce di costo non fosse presente nel Prezzario.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto della presente sottomisura i seguenti beneficiari:

- Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) pubblici della gestione della superficie interessata dall'impegno;
- Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) privati della gestione della superficie interessata dall'impegno;
- Loro Associazioni.

Nel caso di terreni demaniali il contributo può essere concesso solo se l'organismo che ha la gestione di tali terreni è un soggetto privato o un comune.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 61, 65, 67 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 del 11 marzo 2014.

Finalità delle spese

Trasformazione di terreni agricoli in terreni forestali al fine di ottenere una pluralità di vantaggi ecosistemici, riconducibili: alla migliore protezione del suolo; al miglioramento della biodiversità naturale grazie alla diversificazione dei soprassuoli; al sequestro del carbonio ed alla riduzione delle pressioni antropiche sul territorio.

Spese ammissibili

Al paragrafo "Importi ed aliquote del sostegno" sono riportate le entità degli aiuti erogabili. Di seguito sono indicate le condizioni specifiche per il loro riconoscimento:

1. Costi di impianto

- Spese di acquisto del materiale di propagazione;
- Spese per l'impianto e altre spese necessarie direttamente legate alla messa a dimora delle piante quali: preparazione del terreno oggetto di forestazione (scarificazione, aratura, vangatura, lavorazione, affinamento, scavo scoline), squadra, analisi del terreno, protezione del terreno (pacciamatura) pali tutori e fertilizzazione terreno. Sono escluse le eventuali spese per il risarcimento delle fallanze in quanto a carico dei costi di manutenzione;
- Spese per la protezione dell'impianto effettuata sia individualmente o attraverso la recinzione dell'area di imboschimento);
- Spese tecniche fino a un massimo del 10% dei costi materiali sostenuti (progettazione e direzione lavori, rilievi GPS e informazione). Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Non viene riconosciuto il costo aggiuntivo per l'acquisto delle piante micorrizzate, ma unicamente il costo delle piante forestali.

2. Premio annuale di manutenzione

Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione è un pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita. Tale premio per quanto riguarda la manutenzione della durata di cinque anni, è calcolato con riferimento ai seguenti interventi normalmente necessari per garantire l'efficacia dell'intervento di forestazione:

- Spese per l'acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento delle fallanze (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità iniziale dell'impianto;
- Interventi di ripulitura e cure colturali dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea, quali lavorazioni del terreno, interventi di potatura e interventi irrigui;
- Manutenzione delle opere di regimazione superficiale delle acque;
- Azioni di prevenzione contro animali selvatici e/o animali al pascolo.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è allegato al programma nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi ed è basato su ipotesi di costi standard nel rispetto dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013.

3. Premio annuale per il mancato reddito

Il premio annuale a copertura dei costi per il mancato reddito agricolo è un pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita.

- Il premio annuale per il mancato reddito agricolo è erogato per 10 anni.

Il sostegno può essere erogato per interventi su tutti i terreni a destinazione agricola, tuttavia, il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

- Per le tipologie di impianto 1) e 2) sono esclusi gli investimenti nelle aree D e C3, al fine di evitare che gli interventi di rimboschimento abbiano un effetto sinergico negativo con le dinamiche di abbandono delle aree aperte coltivate e pascolate nelle aree montane, minaccia evidenziata nell'ambito della SWOT;
- per la tipologia di impianto 1) devono essere utilizzate almeno 4 specie arboree ed una o più specie arbustive legnose;
- per la tipologia di impianto 2), nel caso di interventi superiori a 5 ettari dovranno essere utilizzate, oltre alla specie principale, anche specie secondarie o accessorie;
- non è ammesso l'imboschimento di torbiere e zone umide. Su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione;
- le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche";
- il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'area oggetto di forestazione durante il periodo per il quale è corrisposto il premio per il mancato reddito e per la manutenzione;
- non sono ammessi alla richiesta di aiuto gli impianti di bosco ceduo a rotazione breve, di alberi di Natale e di specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di energia;
- la superficie minima di impianto è di almeno 0,5 ettari conseguiti avvalendosi eventualmente di due appezzamenti anche non accorpati, la cui superficie minima non sia comunque inferiore a 0,2 ha;
- il terreno oggetto di investimento deve avere destinazione agricola;
- l'investimento non è ammissibile su superfici che siano riconosciute o dichiarate prati e prati/pascoli permanenti o che siano stati dichiarati o riconosciuti come bosco;
- in caso di beneficiari che detengano una superficie forestale superiore ad 80 ettari, è necessaria la presenza di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, ai sensi dell'articolo 21.2 secondo comma del Reg. (UE) n° 1305/2013. La soglia di 80 ettari è definita al capitolo 8.1. del presente programma;
- devono essere rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 807/2014, riportate in dettaglio al successivo paragrafo relativo alle informazioni specifiche per l'operazione.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri principali:

- Impianti della tipologia 1);
- impianti realizzati in superfici situate entro la delimitazione di aree oggetto di accordi agro ambientali d'area finalizzati ai seguenti obiettivi; a) prevenzione del rischio idrogeologico; b) tutela delle acque; c) prevenzione dell'erosione dei suoli;
- impianti realizzati in aree ZVN;
- impianti realizzati in aree A e C1.

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Aiuti all'impianto

Sono ammissibili i costi di impianto, quale importo dello stato finale dei lavori, nei limiti stabiliti dal prezzario regionale vigente per le opere forestali. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate, o con lavori in economia effettuati dall'imprenditore (nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute. Le suddette spese riguarderanno esclusivamente gli interventi indicati al paragrafo "Spese ammissibili". In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nella tabella seguente (tabella 1 § 8.2.8.3.1.8.).

Per tali investimenti ammessi a finanziamento è concesso un aiuto in conto capitale con una intensità di aiuto del:

- 100% per gli investimenti ammissibili per la tipologia di intervento 1);
- 80% per gli investimenti ammissibili per le tipologie di intervento 2) e 3).

Il tasso di aiuto è più elevato nel caso della tipologia di intervento 1), in quanto in questo caso l'investimento ha una valenza esclusivamente ambientale ed è quindi opportuno garantire la piena copertura dei costi di investimento previsti nel rispetto del massimale previsto.

Premio annuale di manutenzione e per il mancato reddito

È concesso un premio annuale ad ettaro imboschito per un periodo di 10 anni per il mancato reddito agricolo e un premio annuale ad ettaro imboschito per un periodo di 5 anni a copertura dei costi di manutenzione.

L'importo per i costi di manutenzione è differenziato in funzione delle tipologie di investimento ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni.

L'importo inteso a compensare le perdite di reddito è determinato tenendo conto dei valori economici della mancata produzione e del differenziale dei costi di coltivazione.

Gli importi per la tipologia di impianto, relativi alla perdita di reddito ed alla manutenzione sono riportati nelle tabelle seguenti (tabella 2 § 8.2.8.3.1.8. e tabella 3 § 8.2.8.3.1.8.).

Il premio relativo al mancato reddito non verrà erogato sulle superfici oggetto di imboschimento che verranno individuate dal beneficiario come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg.1307/2013.

Tutti i suddetti aiuti sono da comunicare ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

Tipologia di impianto	Costo massimo ammissibile (€/ha)
Bosco naturaliforme (Tipologia 1)	7.800
Bosco finalizzato all'arboricoltura da legno (Tipologia 2)	8.500
Bosco a duplice finalità (Tipologia 3)	8.500

Tab. 1 § 8.2.8.3.1.8. - Aiuto all'impianto: importi massimi per tipologia di impianto

Fascia altimetrica	Importo del premio per la perdita di reddito (€/ha)
Collina litoranea (per tutte le tipologie di impianto)	570
Collina interna (per tutte le tipologie di impianto)	540
Montagna interna (per tutte le tipologie di impianto)	490

Tab. 2 § 8.2.8.3.1.8. - Perdita di reddito: importo del premio per fascia altimetrica

Tipologia di impianto	Premio per la manutenzione (€/ha)	
	Anni 1° - 2°	Anni 3° - 4° - 5°
Bosco naturaliforme (Tipologia 1)	640	490
Bosco finalizzato all'arboricoltura da legno (Tipologia 2)	640	490
Bosco a duplice finalità (Tipologia 3)	700	550

Tab. 3 § 8.2.8.3.1.8. - Manutenzione: importo del premio per tipologia di impianto e per anno

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali a tutte le misure del programma, saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18). Nello specifico, i rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati ai seguenti elementi di verifica principali:

- rispetto nell'utilizzo delle specie arboree e arbustive previste nelle varie azioni;
- rispetto nell'utilizzo di specie arboree ai sensi del D.lgs 386/2003 e nel caso di utilizzo di quelle micorrizzate;
- rispetto della localizzazione territoriale degli interventi;
- rispetto dell'obbligo di mantenere l'impianto durante il periodo di durata del premio annuale;
- rispetto della dimensione minima dell'impianto;
- verifica dell'inserimento delle aree imboschite tra le superfici EFA;
- rispetto nella localizzazione catastale dell'intervento;
- verifica della ragionevolezza dei costi proposti;

rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di beneficiari pubblici.

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi specifici insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificati nelle tipologie R7 (Selezione del beneficiario) - R8 (Sistema Informativo) - R9 (Domanda di Pagamento), consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore supportati dagli strumenti del SIGC nazionale (Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell'Organismo Pagatore).

Per tali controlli si potranno effettuare verifiche amministrative e controlli in loco utilizzando la documentazione in possesso dell'Organismo pagatore e dell'AdG. Sarà inoltre effettuata la verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di beneficiari pubblici. Sarà inoltre effettuata la verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Ai fini della valutazione della **perdita di reddito** per la seguente misura sono stati determinati i redditi medi dei sistemi colturali più diffusi nelle Marche che influiscono sulla caratterizzazione delle strutture produttive e sulla composizione dei redditi.

Sono state selezionate le principali coltivazioni regionali, in termini di superficie media investita nel periodo di riferimento, (con esclusione delle colture arboree da frutto). Le colture selezionate costituiscono la maggiore% delle superfici investite nella regione in coltivazioni erbacee e foraggere, quindi rappresentano le colture più diffuse.

Il procedimento di elaborazione del valore della perdita di reddito ha preso in considerazione i seguenti elementi:

- Attribuzione dei margini lordi (ML) dei gruppi colturali;
- Media delle rese di riferimento dei gruppi colturali;
- Differenziale tra la resa media e la resa delle fasce altimetriche esaminate per gruppi colturali;
- Determinazione dei ML differenziati per gruppi colturali e fasce altimetriche.

Per quanto riguarda la determinazione delle operazioni di impianto e delle relative cure colturali ammissibili, realizzati ai sensi della presente sottomisura nel presente PSR si fa riferimento alle voci di costo unitarie contenute nel Prezzario Regionale dei lavori pubblici.

Il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici è redatto e proposto alla Giunta regionale da un organismo terzo, la Commissione tecnica prezzari, che è formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni di categoria, dei sindacati e degli ordini professionali. La Giunta regionale revisiona di norma annualmente il Prezzario, adottando le sue modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda invece i costi per la manutenzione annuale degli impianti, si fa riferimento ai calcoli effettuati nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi, che sono basati su ipotesi di costi standard nel rispetto dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013.

Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento sono state prese in considerazione anche le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi alle pratiche di inverdimento (*greening*) di cui all'art. 43 del Regolamento 1307/2013. Pertanto il premio relativo al mancato reddito non verrà

erogato sulle superfici oggetto di imboscamento che verranno individuate dal beneficiario come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg. 1307/2013.

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente. La definizione e la metodologia di individuazione della superficie minima a partire dalla quale diventa obbligatorio il piano di gestione aziendale è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La definizione di strumento di pianificazione equivalente di cui al punto 2), art. 21 del Reg. (UE) 1305/13 è riportata al paragrafo 8.1. del presente programma.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Per quanto riguarda il clima delle Marche va evidenziato come la regione sia caratterizzata dal Macroclima mediterraneo, piano bioclimatico Mediterraneo solo sulla fascia costiera a sud di Ancona. La maggior parte della regione è invece caratterizzata da un piano bioclimatico submediterraneo che lascia invece il passo nelle aree interne lungo la dorsale appenninica al piano bioclimatico mesotemperato. In questo contesto, in analogia con quanto si evidenzia su scala nazionale, si registra una intensificazione dei fenomeni legati ai cambiamenti climatici con un aumento dell'intensità e concentrazione delle precipitazioni e un aumento dei fenomeni legati alle ondate di calore estivo.

Tenuto conto di quanto sopra, l'attuazione della misura nel suo complesso è prevista in tutta la regione, a condizione che le specie utilizzate facciano riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento. A tal fine le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuati l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche". Possono essere effettuate soltanto piantagioni con specie autoctone adatte alle condizioni locali in relazione ai parametri stagionali e bioclimatici.

In particolare si riporta di seguito l'elenco delle specie utilizzabili come ricavato anche dalle indicazioni de "I Tipi forestali delle Marche" (tabelle 4a-4b-4c-4d § 8.2.8.3.1.11).

<u>SPECIE ARBOREE</u>	<u>SPECIE ARBUSTIVE</u>
Quercus ilex	Salix purpurea
Quercus pubescens	Salix triandra
Quercus cerris	Salix apennina
Quercus petraea	Salix eleagnos
Quercus robur	Corylus avellana
Castanea sativa	Rhamnus cathartica
Fagus sylvatica	Rhamnus frangula

Fraxinus excelsior	Rhamnus alaternus
Fraxinus ornus	Rhamnus alpinus ssp. fallax
Fraxinus angustifolia	Arbutus unedo
Carpinus betulus	Laurus nobilis
Carpinus orientalis	Viburnum tinus
Ostrya carpinifolia	Viburnum opulus
Acer monspessulanum	Viburnum lantana
Acer campestre	Cotinus coggygria
Acer obtusatum	Phillirea latifolia
Acer pseudoplatanus	Phillirea latifolia ssp. media
Acer platanoides	Myrtus communis
Ulmus campestris	Pistacia terebinthus
Ulmus glabra	Sambucus nigra
Tilia cordata	Sambucus racemosa
Tilia platyphyllos	Cornus sanguinea
Prunus avium	Cornus mas
Prunus cerasus	Tamarix gallica
Prunus mahaleb	Crataegus monogyna
Juglans Regia	Crataegus oxyacantha
Celtis australis	Prunus spinosa
Malus sylvestris	Pyrachanta coccinea
Pyrus pyrastrer	Genista tinctoria
Laburnum alpinum	Spartium junceum
Laburnum anagyroides	Rosa sempervirens
Ilex aquifolium	Rosa arvensis
Sorbus domestica	Rosa canina
Sorbus torminalis	Ligustrum vulgare

Sorbus aria	Euonymus europaeus
Sorbus aucuparia	Euonimus latifolius
Populus alba	Staphylea pinnata
Populus nigra	Coronilla emerus ssp. emeroides
Populus tremula	Colutea arborescens
Salix caprea	Cytisus sessilifolius
Salix alba	Cytisus scoparius
Salix viminalis	Chamaecytisus hirsutus
Salix daphnoides	Buxus sempervirens
Alnus glutinosa	Ruscus aculeatus
---	Lonicera etrusca
---	Lonicera xylosteum
---	Erica arborea

Tab. 4a § 8.2.8.3.1.11. - Elenco delle specie utilizzabili negli interventi di rimboschimento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 Le tipologie di imboschimento 1 e 2 sono escluse dalle zone D e C3 al fine di evitare che gli interventi di rimboschimento abbiano un effetto sinergico negativo con le dinamiche di abbandono delle aree aperte coltivate e pascolate nelle aree montane, minaccia evidenziata nell'ambito della SWOT. Per quanto riguarda la tipologia 3 è invece consentito l'intervento su tutto il territorio regionale, tenuto conto della duplice attitudine produttiva di tali impianti.

Non è ammesso l'imboschimento di torbiere e zone umide.

Su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione.

L'investimento non è ammissibile su superfici che siano riconosciute o dichiarate prati e prati/pascoli permanenti o che siano stati dichiarati o riconosciuti come bosco.

Non sono ammessi all'aiuto investimenti di forestazione che utilizzino le specie a crescita rapida, non è pertanto necessaria la definizione di intervalli minimi e massimi prima dell'abbattimento, ai sensi dell'art. n. 6 del Regolamento delegato (UE) 807/2014. Tuttavia sono stabiliti tempi minimi prima del possibile abbattimento dei boschi di cui alle tipologie 2) e 3), al fine di garantire il mantenimento dei boschi per un tempo almeno doppio rispetto agli anni per cui viene corrisposta la perdita di reddito agricolo.

Se gli interventi di imboschimento riguardano superfici al di sopra della soglia di 10 ettari l'operazione dovrà prevedere almeno un minimo di tre specie di alberi, con il meno abbondante che copra almeno il 10% della superficie. Oltre i 20 Ha è inoltre necessaria una specifica Valutazione di Impatto Ambientale.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]

Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali]

Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente